



CNA Federmoda – dentro la notizia: nuove norme dell'UE per fermare la distruzione di vestiti e scarpe invenduti

Si informa che la Commissione Europea ha comunicato l'adozione dell'atto delegato sulle deroghe al divieto di distruzione dei beni di consumo invenduto, in applicazione dal 19 luglio 2026, e l'atto di implementazione che reca il format per la divulgazione delle informazioni sui beni di consumo invenduti, in applicazione 12 mesi dopo l'entrata in vigore.

Poiché le nostre imprese sono in gran parte micro e piccole, la presente circolare chiarisce quali obblighi si applicano e quali no, con un focus sulle misure di "prevenzione della distruzione" che riguardano tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione.

1. Obblighi che NON si applicano a micro e piccole imprese



- Divieto di distruzione degli invenduti (Art. 25 ESPR). Il divieto di distruzione dei prodotti di consumo si applicherà due anni dopo l'entrata in vigore per le grandi imprese e sei anni dopo l'entrata in vigore per le medie imprese.

Il divieto NON si applica alle micro e piccole imprese;

- L'obbligo di trasparenza (Art. 24 ESPR) per chi si disfa dei beni invenduti è immediatamente applicabile per le grandi imprese e applicabile sei anni dopo l'entrata in vigore per le medie imprese. Le micro e piccole imprese sono esentate.

Per la grande e medio azienda che si disfa di prodotti di consumo invenduti, direttamente o tramite un terzo, l'obbligo riguarda la divulgazione tramite specifico format

di:

- a) numero e peso dei prodotti invenduti smaltiti annualmente per tipo o categoria di prodotto;
- b) motivi per cui i prodotti sono stati smaltiti;
- c) percentuale dei prodotti smaltiti, specificando le attività cui sono stati sottoposti: preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di altro tipo (incluso il recupero energetico) e smaltimento;
- d) misure adottate e quelle pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti invenduti.

2. Obbligo che SI applica a micro e piccole imprese

- Obbligo generale di "Prevenzione della distruzione" (Art. 23 ESPR). Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, devono adottare "misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere" per evitare, per quanto possibile, che gli invenduti finiscano distrutti. Non è richiesta alcuna documentazione formale. In concreto, per una micro/piccola impresa ciò può significare:
 - a) Pianificare meglio gli acquisti e le produzioni per evitare eccedenze volontarie o prevedibili;
 - b) Tentare il più possibile la rivendita, il saldo o lo sconto, prima di eliminare un prodotto. Pur non essendoci obbligo di donazione, essa è considerata una pratica "virtuosa";



- c) Valutare riparazione, ricondizionamento o riuso prima di decidere che un prodotto è da scartare;
- d) Gestire con cura i resi e gli invenduti, evitando danni evitabili (es. stoccaggi inadeguati);
- e) Implementare processi interni che dimostrino buon senso e diligenza, anche semplificati. Ad esempio, adottare una nota e/o una prassi consolidata interna che spieghi quando un articolo viene considerato irrecuperabile.

La ratio è incentivare una gestione più attenta, senza imporre oneri amministrativi.

A seguire i documenti, di cui si riportano i link per l'accesso diretto.

Commission Delegated Regulation setting out derogations from the prohibition of destruction of unsold consumer products

https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-delegated-regulation-setting-out-derogations-prohibition-destruction-unsold-consumer_en

Commission Implementing Regulation on the details and format for the disclosure of information on discarded unsold consumer products

https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-implementing-regulation-details-and-format-disclosure-information-discarded-unsold_en

La posizione di CNA durante la fase di consultazione delle misure

Nel confronto con la Commissione Europea e il JRC, CNA ha sostenuto due principi che trovano pieno riscontro negli atti appena adottati.

1. Chiarezza sul perimetro degli obblighi: gli atti pubblicati oggi confermano che gli obblighi, sia il divieto di distruzione sia la disclosure, si applicano solo agli operatori economici che scartano prodotti invenduti, direttamente o tramite terzi.

CNA ha sempre chiesto che la normativa fosse formulata in questo modo: basata su chi ha potere di decisione e gestione rispetto al destino dello scarto, non su chi svolge fasi di lavorazione per conto di chi immette il prodotto sul mercato.

2. Proporzionalità per dimensione d'impresa: la Commissione ha pienamente confermato il principio secondo cui gli obblighi devono essere proporzionati alla capacità organizzativa degli operatori:

- Le micro e piccole imprese sono escluse sia dal divieto di distruzione sia dagli obblighi di disclosure;
- Le misure si applicano solo a grandi e medie imprese, con tempistiche differenziate.